

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 788

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del Deputato TOZZI CONDIVI**

*Annunziata il 9 aprile 1954*

**Estensione delle norme per l'anticipazione ed il rimborso di speditività di cui alle leggi 5 gennaio 1948, n. 36, e 9 aprile 1953, n. 307, anche agli ospedali di Roma di cui alla legge 31 maggio 1900, n. 211, e successive modificazioni**

ONOREVOLI COLLEGGI! — I comuni d'Italia, specie i più piccoli e i montani, là dove il disagio della vita è più grave, sono sotto l'incubo di quelle che ancora si chiamano « speditività romane ».

Gli ospedali di Roma nel lontano 1900 ottennero un particolare privilegio:

a) il rimborso delle speditività prestate ai degenti, non aventi la residenza in Roma, hanno il diritto di chiederlo ai comuni di origine dei degenti, senza tener conto degli eventuali domicili di soccorso in seguito eventualmente acquisiti, con una procedura di privilegio;

b) per l'acquisto del domicilio di soccorso in Roma, non basta soltanto un periodo triennale, ma occorre un periodo quinquennale e ad interromperlo basta una qualsiasi assenza, anche brevissima.

Queste le disposizioni della legge 31 maggio 1900, n. 211, e del regio decreto 1° luglio 1900, n. 277, con le numerose seguenti modifiche e con le successive esclusioni di applicazione delle leggi nuove alle speditività romane e con le varie interpretazioni del Consiglio di Stato.

Ma nel mentre tali norme si giustificavano un tempo e costituivano una difesa per gli ospedali romani, oggi esse sono un incentivo ai ricoveri. Con la rapidità dei mezzi di comunicazione, con l'attrattiva che esercita Roma su tutti i disoccupati, sono migliaia e migliaia

ogni mese coloro che affluiscono a Roma senza i necessari trasferimenti di residenza, sono i più poveri, coloro che sono più facilmente preda delle malattie, coloro che nei periodi più duri dell'inverno trovano facilmente un sanitario che ordina un ricovero di urgenza per dare ad essi un pane e un tetto, sono parorienti, sono vecchi cronici.

I piccoli comuni della campagna e della montagna vedono il successivo spopolamento e attendono trepidanti.

A volte sui loro bilanci striminziti giunge improvviso un ordine di pagamento, a volte di milioni! È vero che avrebbero potuto tempestivamente difendersi, fare opposizione, rintracciare il domicilio di soccorso; ma molto spesso questi comuni sono sprovvisti di segretari, appunto per la loro miseria, la loro disagiatazza; hanno segretari di scavalco, hanno segretari non i migliori, appena per pochi mesi. Allora le pratiche non sono curate, non sono seguite, non si tengono presenti i perentori termini di scadenza o di rivalsa.... e la scure piomba!

C'è un domicilio di soccorso? Ma se anche la procedura è stata regolarmente eseguita, il comune di origine deve pagare, salvo chiedere il rimborso!

Ci sono comuni delle Marche che hanno vari milioni di credito per speditività romane

verso altri comuni e non hanno alcun privilegio per il rimborso. In Roma ci sono specialisti per la difesa contro le spedalità romane! Come contro... il cancro!

Se pertanto questa situazione poteva avere qualche giustificazione nei tempi andati, ora che proprio gli ospedali di Roma godono, più degli ospedali di provincia, di benefici, non è giusto che continuino ad avvalersi di tali norme speciali le quali li pongono — ed insieme con essi il comune di Roma — in condizioni di assoluto privilegio!

Non vi è ragione alcuna perchè, oggi che esiste la legge 5 gennaio 1948, n. 36, prorogata con la legge 9 aprile 1953, n. 307, per gli ospedali romani continuino a vigere norme

speciali: anche per gli ospedali di Roma può applicarsi la norma comune per le anticipazioni da parte dello Stato, con il rimborso da parte dello Stato, secondo le norme comuni.

Si avrà una unificazione di procedura, si daranno maggior respiro e maggiore sicurezza ai piccoli comuni, si farà pagare il comune che deve realmente pagare, senza costringere a giudizi dinanzi al Consiglio di Stato, a rinvase, ecc.

Si accoglieranno così i desiderata di tanti amministratori e di tanti funzionari che la riforma hanno invocata.

Il testo della proposta di legge è semplicissimo e consta di soli tre articoli.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Sono estese anche agli ospedali di Roma, di cui alla legge 31 maggio 1900, n. 211, e successive modifiche, le norme per le anticipazioni ed il rimborso delle spedalità di cui alla legge 5 gennaio 1948, n. 36, prorogata con la legge 9 aprile 1953, n. 307; sono abrogate tutte le norme in contrasto.

### ART. 2.

È estesa anche alla città di Roma la norma per l'acquisizione del domicilio di soccorso dopo un triennio così come stabilito dall'articolo 6 del testo unico 14 gennaio 1931, n. 1175, abrogando la relativa esclusione.

### ART. 3.

La presente legge entrerà in vigore all'atto della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.